

COPIA

**COMUNE di CASALETTO CEREDANO**  
Provincia di Cremona

-----  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5  
(Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica)  
-----

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Alesio Avv. Massimiliano**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 10 , assenti n. 1** consiglieri come da seguente elenco:

		<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1°	<i>Casorati Aldo</i>	x	
2	<i>Pozzali Maria Francesca</i>	x	
3	<i>Manclossi Alessandro</i>	x	
4	<i>Campanini Luca</i>	x	
5	<i>Madonini Pierfranco</i>	x	
6	<i>Mazzola Laura</i>	x	
7	<i>Adenti Gabriella</i>		x
8	<i>Vanelli Stefano</i>	x	
9	<i>Rolano Attilia</i>	x	
10	<i>Montemezzani Palmiro</i>	x	
11	<i>Rossetti Riccardo</i>	x	
	totale	10	1

Il Consigliere Adenti Gabriella è assente giustificata.

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**RITENUTO** opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- Aliquota abitazione principale (Cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,6%;  
Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari ad euro 200,00;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%;
- Aliquota fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e da questa destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati - "Beni merce": 0.1%;
- Aliquota terreni agricoli: 0,86%
- Aliquota aree fabbricabili: 0,96%
- Aliquota immobili uso produttivo cat. D: 0,96%;
- Aliquota altri immobili – aliquota ordinaria: 0,96%

**VISTO** la propria delibera n.4 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

**RILEVATO CHE** a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre e che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTA** la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs. 267/200; **ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/00;

**CON VOTI** favorevoli unanimi resi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

#### **DELIBERA**

- 1) **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare per l'anno 2020, nelle seguenti misure:
  - Aliquota abitazione principale (Cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,6%;  
Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari ad euro 200,00;
  - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%;
  - Aliquota fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e da questa destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati - "Beni merce": 0.1%;
  - Aliquota terreni agricoli: 0,86%;
  - Aliquota aree fabbricabili: 0,96%;
  - Aliquota immobili uso produttivo cat. D: 0,96%
  - Aliquota altri immobili - aliquota ordinaria: 0,96%;
- 2) **di prendere atto che** le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 3) **di dare atto che** la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa ,conferendo efficacia alla medesima;

*Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere,*

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON VOTI** unanimi favorevoli resi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

**4. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

\*\*\*\*\*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Casaleto Ceredano, 27.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Alesio Avv. Massimiliano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole

Casaleto Ceredano 27.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Nichetti Piera